

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO

Il principio rappresentativo, che è alla base di tutta l'organizzazione dello Stato moderno, trova la sua maggiore espressione nel **Parlamento, l'organo legislativo dello Stato** che, per il fatto di essere eletto direttamente dal popolo, **cioè dal corpo elettorale, viene considerato l'organo rappresentativo per eccellenza.**

Il Parlamento si distingue dunque per tali caratteri:

costituzionalità: ossia rientra nell'organizzazione costituzionale dello Stato

complessità: è un organo complesso perchè composto da due organi: **Camera dei deputati e Senato della Repubblica.**

collegialità: i membri del Parlamento agiscono collegialmente

rappresentatività: rappresenta il popolo che lo ha eletto

In Italia vige il **sistema bicamerale perfetto:** il Parlamento, cioè, è composto di due distinte **assemblee** aventi identici poteri; ciò comporta un **doppio esame** dei singoli provvedimenti da parte di assemblee diverse, che offre garanzie di ponderazione nelle deliberazioni parlamentari quali non può offrire la Camera unica. Si deve però rilevare che il sistema bicamerale ha in sé un non lieve difetto: la **lentezza della procedura per la formazione delle leggi**, che è inevitabile conseguenza del doppio esame.

Non vi sono quindi distinzioni nè di competenza nè di funzioni; le uniche distinzioni riguardano:

- **l'elettorato attivo** (ossia coloro che possono andare a votare): 18 anni per la Camera e 25 per il Senato

- **l'elettorato passivo** (ossia coloro che possono essere votati): 25 anni per la Camera e 40 per il Senato

- **i componenti:** 315 al Senato e 630 alla Camera. Solo il Senato ha membri che non sono stati eletti (i senatori a vita), che si aggiungono ai 315 elettivi: **a) senatori di diritto a vita:** tutti gli ex Presidenti della Repubblica; **b) senatori nominati a vita:** Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano reso onore alla patria per altissimi meriti in campo sociale, artistico, scientifico, letterale.

- **il criterio di elezione:** mentre per la Camera dei deputati i seggi vengono ripartiti fra le circoscrizioni elettorali in proporzione al numero di abitanti di ogni circoscrizione, il Senato è eletto a base regionale in proporzione al numero di abitanti di ciascuna, e nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, salvo il Molise, che ne ha due, e la Valle d'Aosta, che ha un solo senatore.

DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per **cinque anni** e tale periodo prende il nome di **legislatura**. Se la durata fisiologica è quinquennale, va tuttavia rilevato che esiste la possibilità di uno **scioglimento anticipato delle Camere** rispetto alla scadenza naturale. Si tratta di un provvedimento che è di competenza del Presidente della Repubblica (di solito a seguito di una crisi di governo) e che comunque il Presidente non può esercitare nel cd. **semestre bianco**, cioè negli ultimi sei mesi del suo mandato.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

La Costituzione attribuisce alle Camere un ampio potere di *autodisciplina*, sottraendole a qualsiasi ingerenza da parte di altri organi. Tale **autonomia** (regolamentare, finanziaria ed amministrativa), a cui si somma anche l'ulteriore prerogativa della **inviolabilità** delle sedi delle Camere da parte della forza pubblica, risulta principalmente:

- **dalla verifica dei poteri:** *ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità (art. 66 Cost.).* Spetta dunque a ciascuna Camera, attraverso le rispettive giunte per le elezioni, la convalida per l'elezione dei propri membri. Si ponga attenzione alla fondamentale differenza tra ineleggibilità e incompatibilità: **l'ineleggibilità è l'incapacità di essere eletto, l'incompatibilità è l'impossibilità di ricoprire la carica contemporaneamente a un determinato altro ufficio.** Per conseguenza, chi si trova in condizioni di ineleggibilità non può essere eletto; chi si trova in condizioni di incompatibilità lo può essere, **ma deve poi scegliere** tra la carica di parlamentare e l'altro ufficio che ricopre.

Per quanto si riferisce ai casi di **ineleggibilità**, ricordiamo che non possono essere eletti **coloro che non hanno raggiunto l'età stabilita ed inoltre i presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei capoluoghi di Provincia, i prefetti, i funzionari di polizia, i magistrati e i titolari di particolari cariche pubbliche o uffici amministrativi.**

Per quanto riguarda i casi di **incompatibilità** la Costituzione stabilisce che **nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere** e che la carica di parlamentare non può essere cumulata con quella di **Presidente della Repubblica, di consigliere regionale, di membro del C.S.M., di giudice della Corte Costituzionale, o se si ricoprono cariche o uffici in enti pubblici o privati per nomina o designazione del Governo o cariche in enti che gestiscono servizi per conto dello Stato.**

- **Dall'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza:** ciascuna camera elegge tra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.

- **Dall'adozione del regolamento interno:** ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno, con il quale viene disciplinato lo svolgimento dei lavori per tutto quanto non è previsto dalla Costituzione.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLE CAMERE

Le Camere vengono convocate:

inizialmente: ossia entro 20 giorni dalle elezioni le Camere neo-elette devono riunirsi (la prima riunione è fissata dal Presidente della Repubblica);

di diritto: il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (convocazioni previste dalla Costituzione);

su mozione di aggiornamento: quando sono le Camere stesse a deciderlo tramite le cd. "mozioni di aggiornamento dei lavori";

in via straordinaria: per iniziativa del Presidente della Repubblica (se viene convocata l'una, di diritto viene convocata anche l'altra);

Le decisioni che vengono deliberate dalle Assemblee si ritengono valide se:

- 1) si verifica la presenza della maggioranza dei membri di ciascuna Camera
- 2) c'è l'approvazione della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice)

Possono tuttavia essere previste maggioranze speciali:

- **maggioranza assoluta: presenza e voto favorevole della metà più uno dei componenti della Camera;**
- **maggioranza qualificata: presenza e voto favorevole dei 2/3 dei componenti della Camera;**

I membri del Parlamento votano seguendo alternativamente differenti modalità riconducibili alle seguenti:

- **appello nominale** i singoli parlamentari rispondono “sì”, “no”, “mi astengo”
- **alzata di mano** i singoli parlamentari alzano la mano mostrando in tal modo il loro assenso
- **scrutinio segreto** per mezzo di due urne (una bianca e una nera) e due palline (una bianca e una nera). Se il parlamentare vuole votare in favore della proposta ai voti inserirà le palline nelle urne del corrispondente colore, se vuole dare un voto contrario inserirà le palline nelle urne del colore differente.
- **voto elettronico** tramite i tre pulsanti che ciascun parlamentare ha dinanzi alla sua postazione
- **divisione nell'aula** ossia lo spostamento fisico dei parlamentari da una parte o dall'altra dell'aula

Per completare l'analisi della struttura delle Camere è utile accennare agli **organi interni** delle Camere (alcuni dei quali risultano fondamentali nella fase di formazione della legge ordinaria, come si vedrà di seguito).

Tra gli organi **interni** segnaliamo:

- **le commissioni parlamentari straordinarie e permanenti** : sono formate da un numero ristretto di parlamentari **in rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare**. In questo modo, pertanto, nelle commissioni si riproducono in forma ridotta gli stessi equilibri politici di maggioranza e minoranza (opposizione) dell'assemblea. Entrambe le Camere si articolano in una serie di **commissioni permanenti** aventi competenza in una determinata materia (affari costituzionali, affari interni, giustizia, istruzione, difesa, finanze, lavori pubblici, agricoltura, trasporti, sanità ecc.) Tali commissioni svolgono un importantissimo ruolo nella formazione delle leggi, in cui esplicano la loro funzione agendo, a seconda dei casi, *in sede referente, in sede deliberante o in sede redigente*. Le Camere possono inoltre deliberare la nomina di **commissioni straordinarie** per l'esame di particolari questioni.
- Vi sono altresì **commissioni bicamerali**, ossia costituite da deputati e senatori, e **commissioni d'inchiesta**, che di regola sono bicamerali, il cui compito è quello di svolgere indagini su fatti o materie che interessano l'opinione pubblica. Tali commissioni sono legittimate dall'art. 82 cost. che attribuisce loro la facoltà di procedere a esami ed indagini **con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria**.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Normalmente i due rami del Parlamento si riuniscono e deliberano separatamente. Solamente nei casi stabiliti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce **in seduta comune**. Tali casi riguardano:

1. l'elezione del Presidente della Repubblica
2. il giuramento del Presidente della Repubblica
3. la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
4. l'elezione di 1/3 dei membri del Consiglio superiore della magistratura

5. l'elezione di 1/3 dei giudici costituzionali

6. la compilazione dell'elenco di cittadini tra cui sorteggiare i giudici aggregati nei giudizi di accusa della Corte costituzionale contro il Presidente della Repubblica

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

STATUS DI PARLAMENTARE

La Costituzione, oltre ad assicurare una completa autonomia alle Camere, accorda ai membri di queste particolari garanzie, affinché essi godano della necessaria libertà d'azione. Innanzitutto la posizione di parlamentare comporta per ciascuno di essi:

- **il divieto di mandato imperativo:** i parlamentari sono svincolati dai gruppi politici economici e sociali. Non c'è una sanzione a seguito di un mancato mantenimento delle promesse elettorali, l'unico tipo di sanzione è rappresentato dalla possibilità per il cittadino di non votare quel rappresentante nelle elezioni successive.
- **Le prerogative parlamentari: le prerogative parlamentari (o immunità),** sono di due specie:
 - a) **permanenti** (insindacabilità) ; b) **temporanee** (immunità).
- a) **insindacabilità:** i membri del Parlamento non possono, **in nessun tempo**, e quindi neanche dopo la cessazione della carica, essere chiamati a rispondere **per le opinioni espresse e i voti dati** nell'esercizio delle loro funzioni.
- ✓ b) **immunità:** i membri del Parlamento, **nel periodo in cui sono in carica**, senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, **non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, salvo che in due casi:**
 - ✓ in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna;
 - ✓ se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

LE ATTRIBUZIONI DEL PARLAMENTO

Fra tutti gli organi costituzionali dello Stato, il Parlamento è quello al quale la Costituzione affida i compiti di maggiore importanza.

Prima attribuzione delle Camere è l'esercizio della **funzione legislativa**.

Seconda attribuzione delle Camere è quella di **indirizzo politico**.

L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO

L'attività di indirizzo politico delle Camere è finalizzata ad offrire, (data la distribuzione dei vari compiti statali fra molteplici organi forniti di autonomia), un impulso unitario e di coordinazione, affinché tali compiti si svolgano in modo armonico per tutto il periodo necessario ad assicurare il risultato che se ne attende.

Gli atti delle Camere ricompresi tra quelli di indirizzo politico sono:

- ✓ **la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia**
- **le leggi di indirizzo politico:**
 - la legge di bilancio e la legge finanziaria

le leggi di approvazione dei programmi economici
le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
le leggi di concessione dell'amnistia e l'indulto

– **la deliberazione dello stato di guerra**

Funzione di controllo:

Il Parlamento esercita una **funzione di controllo sull'operato del Governo** sia in campo politico sia in campo finanziario. Il **controllo politico-ispettivo** è una caratteristica esclusiva delle forme di governo parlamentari. Viene esercitato attraverso:

- **Le mozioni:** sono in genere inviti rivolti al Governo affinché adotti determinati provvedimenti: **danno luogo a una discussione generale e a una votazione** dalla quale la mozione risulterà approvata o respinta . Le più importanti sono:
 - a) **mozione di fiducia:** Il Governo, subito dopo la sua nomina, è obbligato a chiedere alle Camere il voto di fiducia sul proprio programma politico; qualora la fiducia venga negata, il Governo è tenuto a dimettersi.
 - b) **mozione di sfiducia:** ove sia approvata dalle Camere, **pone al Governo l'obbligo di rassegnare le dimissioni.**

- **Le interrogazioni:** sono domande che i membri del Parlamento hanno facoltà di rivolgere a un ministro, quale componente del Governo, per ottenere un chiarimento, per conoscere, per sapere se sia vero un determinato fatto e quali provvedimenti si intendano adottare; esse si esauriscono con la risposta del ministro , ed escludono qualsiasi discussione fra interrogante ed interrogato.

- **Le interpellanze:** sono domande presentate, come le interrogazioni, dai membri del Parlamento al Governo per conoscere i motivi e gli intendimenti del suo atteggiamento politico su un determinato problema; sulla risposta l'interpellante ha diritto di replicare; esse possono, quindi, dar luogo a una discussione sull'argomento, differenziandosi in ciò dalle interrogazioni.

- **Il controllo finanziario:** si esplica attraverso l'approvazione **della legge di bilancio e della legge finanziaria**. Il bilancio annuale dello Stato è quel documento giuridico-contabile, predisposto dal Governo sotto forma di disegno di legge, nel quale sono elencate le entrate e le spese che si prevede di riscuotere e di effettuare nell'esercizio finanziario dell'anno successivo. Ogni anno deve essere presentato dal Governo , entro il 31 luglio, al Parlamento, dal quale viene esaminato e votato secondo la procedura propria delle leggi.

Gli altri atti del Parlamento:

Per il suo carattere rappresentativo, il Parlamento ha il potere di prendere alcune decisioni di particolare importanza per la vita del Paese:

Concede l'amnistia e l'indulto, con legge approvata a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera:

a) **amnistia**: provvedimento generale, con il quale un fatto, che la legge vigente considera reato, cessa di essere considerato tale nei confronti di tutti coloro che lo abbiano compiuto in determinate circostanze, soprattutto di tempo. **L'amnistia estingue il reato.**

b) **indulto**: provvedimento generale, con il quale si condona in tutto o in parte la pena inflitta o da infliggersi per determinati reati, pur lasciando inalterata la configurazione del fatto come reato. **L'indulto ha dunque il solo effetto di cancellare la pena.**

Autorizza la ratifica dei trattati internazionali.

Delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Infine il Parlamento ha la **funzione di corpo elettorale** nei confronti di alcuni organi costituzionali, in quanto elegge il Presidente della Repubblica e una parte dei componenti della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLA LEGGE ORDINARIA

La funzione legislativa nel nostro ordinamento, si è detto, appartiene al Parlamento. Per comprendere i passaggi ed i procedimenti idonei alla realizzazione di tale funzione è necessario dunque analizzare i vari passaggi dell'iter legislativo, ossia l'iter di formazione della legge.

La legge e gli altri atti che producono norme giuridiche possono essere inseriti in una gerarchia, ossia in una graduatoria che definisce la prevalenza di rango di un atto rispetto ad un altro al fine di risolvere le antinomie ossia i casi di conflitto tra norme derivanti da fonti diverse (ricordiamo che nella gerarchia delle fonti le principali sono la Costituzione, la legge ordinaria, gli atti con forza di legge (decreti) e, subordinati a questi, ad esempio, i regolamenti governativi: pertanto se si crea una situazione contraddittoria tra le norme di un regolamento e quelle di una legge prevarrà la legge che è fonte di rango gerarchicamente superiore rispetto al regolamento).

Passiamo dunque all'iter legislativo ossia al procedimento di formazione della fonte per eccellenza (subordinata solo alla Costituzione): la legge ordinaria.

E' innanzitutto il caso di dire che la legge è un **atto complesso eguale** ossia un atto alla cui formazione partecipano in modalità paritaria entrambe le Camere (Camera e Senato): **dunque entrambe determinano la loro manifestazione di volontà allo stesso modo sullo stesso testo.**

L'iter si compone di tre fasi:

a. **LA FASE INTRODUTTIVA**: quella in cui c'è l'iniziativa legislativa

b. **LA FASE COSTITUTIVA**: quella relativa all'approvazione delle Camere

c. **LA FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA**: quella che comprende la promulgazione e la pubblicazione della legge.

FASE INTRODUTTIVA:

Questa fase consiste semplicemente nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere da parte di coloro a cui è attribuita la facoltà di presentare progetti di legge e dunque a cui si attribuisce l'iniziativa legislativa.

Possono presentare progetti di legge:

1. **il Governo;**
2. **i singoli membri delle Camere,**
3. **il popolo;**
4. **il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L);**
5. **i Consigli regionali**

- **l'iniziativa governativa:** è la principale e la più rilevante. Il progetto di legge presentato dal Governo assume un nome tecnico specifico: **disegno di legge** (quindi l'iniziativa governativa si ha tramite la presentazione del Governo alle Camere di un disegno di legge, che prima però deve essere approvato dal Consiglio dei ministri e autorizzato poi con decreto del Pres. della Repubblica). La particolare rilevanza di tale iniziativa è data in primo luogo dal fatto che il Governo, quale organo esecutivo ed amministrativo, è in grado di valutare meglio le esigenze e le necessità sociali; inoltre al solo Governo è attribuita l'iniziativa della legge di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi in materia di rapporti internazionali e comunitari.
- **l'iniziativa parlamentare:** ciascun membro del Parlamento può presentare un progetto di legge alla Camera a cui appartiene.
- **iniziativa popolare:** è una proposta redatta in articoli da parte di almeno 50.000 elettori. E' un tipico caso di democrazia diretta ossia di partecipazione diretta del popolo all'attività statale come anche il referendum e la petizione.
- **iniziativa CNEL:** tale organo non ha limiti quanto alla presentazione di progetti di legge sebbene, data la natura dell'organo, si ritiene più consono un progetto in campo economico sociale.
- **iniziativa dei Consigli regionali:** dai singoli Consigli regionali o da più Consigli congiuntamente su materie che interessano la regione, sebbene poi molto spesso ciò non accada e i Consigli si estendono oltre tale materia formulando spesso progetti relativi ai rapporti tra Stato e Regioni.

FASE COSTITUTIVA:

Alla proposta di legge seguono l'**esame** di essa e, successivamente, **la votazione**.

Sono previste, in proposito, tre procedure:

- **il procedimento ordinario**
- **il procedimento decentrato (o per commissioni)**

Per comprendere senza difficoltà la differenza tra i tre procedimenti bisogna richiamare cosa siano le commissioni: sono organi interni delle Camere composte in modo da rispecchiare in maniera proporzionale i vari gruppi parlamentari presenti in ciascuna Camera. Ciascun gruppo parlamentare ne designa i componenti. Esse possono riunirsi in sede:

- **referente (per l'esame di questioni da riferire in assemblea),**
- **legislativa (per l'esame e l'approvazione di progetti di legge).**

Esaminando i procedimenti di approvazione dei progetti vedremo come le commissioni interagiscono:

Il procedimento ordinario (commissioni in sede referente) è quello previsto dall'art. 72 co. I Cost.; ogni progetto di legge, presentato ad una Camera, viene trasmesso dal presidente di questa a una delle **commissioni permanenti**, e precisamente a quella competente per materia. Il compito delle commissioni in questa procedura è semplicemente preparatorio: l'esame del progetto si conclude, infatti, con la presentazione di una **relazione** all'assemblea; per lo più, anzi, le relazioni sono due, una di "maggioranza" e una di "minoranza", ciascuna delle quali **riferisce** i punti di vista contrastanti manifestatisi in commissione. Di qui il nome di **commissione in sede referente**.

Il progetto di legge passa quindi all'esame dell'assemblea, corredato dalle relazioni della commissione. In assemblea si procede dapprima alla **discussione generale**, nella quale si esamina l'opportunità del progetto nel suo complesso, quindi si passa alla **discussione del testo, che avviene articolo per articolo**. L'assemblea vota su ogni articolo e, dopo l'approvazione dei singoli articoli, vota sul progetto di legge nella sua unità (votazione finale).

A questo punto il progetto, se approvato dalla prima delle due Camere, viene trasmesso direttamente all'altra, la quale lo esamina e lo vota con **analoga procedura**, e può **approvarlo, modificarlo o respingerlo**.

Se il progetto viene approvato senza alcuna modifica, si potrà passare alla fase integrativa dell'efficacia; se invece, come accade frequentemente, viene approvato con modifiche (**emendamenti**), il progetto torna alla Camera che l'ha esaminato per prima, affinché questa approvi gli emendamenti introdotti: non è raro il caso che un progetto passi più volte dall'una all'altra Camera (la cd. **navetta**), prima che si giunga ad un testo definitivo, approvato da entrambe. E' anche possibile, infine, che un progetto approvato da una Camera sia totalmente respinto dall'altra: in tal caso esso decade, e non potrà essere ripresentato se non dopo che siano trascorsi sei mesi.

Il procedimento decentrato: (commissioni in sede deliberante) è quello in cui il progetto, invece di essere esaminato prima dalla commissione e poi dall'assemblea, **viene esaminato soltanto dalla commissione**, la quale **delibera sul progetto stesso, approvandolo o respingendolo direttamente**.

La decisione nell'utilizzare tale procedimento (naturalmente più snello), è per la Camera proposta dal suo Presidente e approvata dall'Assemblea, mentre per il Senato è comunicata dal Presidente all'Assemblea; essa inoltre ha luogo solo per leggi di secondaria importanza, in considerazione delle minori garanzie di ponderatezza che questa procedura offre rispetto a quella normale.

Per disposizione costituzionale (art. 72, comma 4) **deve essere adottata la procedura normale per i disegni di legge:**

- in materia costituzionale;
- in materia elettorale;
- di delegazione legislativa al Governo;
- di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali
- di approvazione dei bilanci;

Inoltre, qualsiasi progetto di legge che sia stato deferito alla commissione in sede deliberante **viene rimesso all'assemblea se ne fanno richiesta il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei componenti della commissione**.

Tutti i lavori delle commissioni sono pubblici in quanto stenografati ed in apposite aule si può assistere ai lavori tramite sistema audiovisivo a circuito chiuso.

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA:

- **PROMULGAZIONE:** una volta approvata (con qualunque procedimento si sia prescelto) da

entrambe le Camere, la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica dal Presidente della Camera che l'ha approvata per ultima.

La promulgazione avviene entro un mese dall'approvazione e **consiste in un decreto del Presidente della Repubblica** che in questo modo : a) **attesta che le Camere hanno approvato la legge**; b) **dichiara la sua volontà di promulgarla**; c) **ordina la pubblicazione della legge e vi appone la clausola esecutiva ("E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare).**

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, ha il potere di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (cd. **veto sospensivo**) per motivi di legittimità sostanziale (ossia la ritiene in contrasto con la Costituzione) e formale (ossia per vizi procedurali); se però le Camere approvano nuovamente la legge, il Presidente deve promulgarla a meno che egli non ritenga si configuri il reato di attentato alla costituzione, che gli permette di rifiutare la promulgazione per una seconda volta.

- **PUBBLICAZIONE**: avviene ad opera e sotto la responsabilità del ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) e consiste concretamente nell'**inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso testo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana** precedute da: apposizione del visto del ministro e del "gran sigillo dello Stato" che vale come autenticazione.

Ciò avviene subito dopo la promulgazione e comunque non oltre 30 giorni.

La legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (periodo detto di vacatio legis), decorso il quale la legge si ritiene nota a tutti, e dunque non si potrà invocare la "scusabilità" della ignorantia legis (principio però fortemente attenuato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 364 del 1988 che scusa invece i casi di ignoranza inevitabile).

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE

La nostra Costituzione è di tipo rigido, cioè le sue norme non possono essere modificate con la procedura legislativa ordinaria.

Per completare l'analisi delle funzioni del Parlamento, e dunque per comprendere le molteplici sfaccettature del potere legislativo, è necessario innanzi tutto analizzare il procedimento delle leggi di revisione costituzionale, nonché i loro contenuti, le loro funzioni e i loro limiti.

Una **legge di revisione costituzionale** (lo dice la parole stessa) è quella che "**rivede**" i **contenuti costituzionali** e dunque disciplina una materia in maniera diversa dalla Costituzione.

Il PROCEDIMENTO necessario per la formazione di una legge di revisione costituzionale **corrisponde** (secondo quanto previsto dall'art. 138 Cost.) **ad un procedimento aggravato.**

Le fasi sono simili a quelle seguite per la legge ordinaria (per l'iniziativa, la promulgazione e la proclamazione), ma vi sono notevoli distinzioni circa le fasi di:

- ✓ **approvazione**
- ✓ **pubblicazione**

- In ordine alla fase di **approvazione**, la differenza consiste nella **doppia deliberazione richiesta a ciascuna Camera**: infatti i progetti di legge costituzionale devono essere deliberati due volte da parte di ciascuna Camera e fra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere **un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi**. Si tratta di una deliberazione doppia alternativa, ossia si vota una prima volta nell'una e nell'altra Camera e dopo tre mesi si ripete la procedura. Si tenga conto, inoltre, che a differenza di quanto avviene per le leggi ordinarie, la deliberazione (qui si intende la

seconda) deve avvenire a **maggioranza assoluta** dei componenti ciascuna Camera. (presenza e voto favorevole della metà più uno dei componenti).

- In ordine alla fase della **pubblicazione** bisogna rilevare che:
 - **il progetto** di legge costituzionale, come tale, **viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale**
 - questa fase **precede la promulgazione** (al contrario di quanto avviene per la legge ordinaria)
 - il progetto non viene però pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, in quanto:

ENTRO TRE MESI DA TALE PUBBLICAZIONE

potrà essere indetto **referendum popolare (confermativo)** qualora ne facciano richiesta:

500.000 elettori

1/5 dei membri di ciascuna Camera

5 Consigli regionali

Se entro i tre mesi dalla pubblicazione non viene avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge. Questa, munita del sigillo dello Stato, viene inserita nella Raccolta ufficiale ed entra in vigore.

Qualora invece debba farsi luogo a referendum, questo viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica. La votazione si svolge a **suffragio universale con voto diretto, libero e segreto**. Se la legge sottoposta a referendum ha **riportato un maggior numero di voti validi favorevoli**, il Presidente della Repubblica procede alla **promulgazione** della legge, che entra in vigore nel modo consueto. Nel caso in cui **il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge, questa non può essere promulgata**.

Se però, nella seconda votazione, la legge è stata approvata da ciascuna Camera a **maggioranza di 2/3 dei suoi componenti** (*maggioranza qualificata*), **la legge può essere subito promulgata** ed entrare in vigore, **senza alcun referendum**..